

favore delle successioni cadenti a profitto delle persone agiate, il cui valore non ecceda le lire duemila. Ora si verrebbe appunto a concedere un privilegio cosiffatto, qualora venisse ammesso il primo alinea proposto dal Ministero e dalla Commissione, senza emendamenti di sorta. Si dice che un tale privilegio viene concesso solo in linea ascendente e discendente e solo per favorire lo spirito di famiglia.

A questo rispondo che lo spirito di famiglia è già sufficientemente protetto e favorito coll'articolo 2, dove al primo alinea la quotità della tassa tra ascendenti e discendenti è stabilita in sole lire 1 per cento, a vece del 10 per cento fissato per le successioni devolute a parenti od affini oltre al sesto grado, ovvero ad estranei.

E giacchè ho la parola, mi si permetta che io aggiunga poche cose sovra un fatto personale.

L'onorevole mio collega Fara-Forni disse ieri che non va d'accordo con me nel modo di interpretare l'articolo 25 dello Statuto: ma l'articolo è così chiaramente espresso che non lascia luogo ad alcun dubbio; ed a meno che non vogliasi peccare di mala fede converrà bene interpretarlo nel modo il più esatto che sia possibile. Ed è appunto per avvicinarsi alquanto a questa esattezza che tendono gli emendamenti da me proposti, mentre intanto ne siamo col fatto ancora molto lontani.

Diffatti l'articolo 25 è così concepito:

« Tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente, in proporzione dei propri averi, ai carichi dello Stato. »

Or bene, secondo il vecchio sistema d'imposizioni e di tasse, vi ha ella sì o no la proporzione prescritta? Per esempio, un possidente, per un reddito di lire 100 mila annue paga egli lire 20 mila d'imposte, come ne paga in realtà lire 20 almeno, sebbene in via indiretta, chi ne possiede solamente 100? Che cosa serve cercare pretesti sul modo di interpretare l'articolo 25? Si dica piuttosto che si vuol imitare nel male la condotta di trentacinque anni delle Camere ed Assemblee francesi, le quali hanno pur troppo, nel riparto delle imposte, interpretati gli articoli delle loro costituzioni colla massima mala fede, e sempre nell'interesse dei ricchi, contro quello dei proletari e dei meno agiati.

Io ho somma fiducia che la maggioranza della Camera vorrà interpretare l'articolo 25 in buona fede, e spero che si dimostrerà di carattere liberale, franco, leale, italiano e ben lontana dal volere imitare la doppiezza, il servilismo e gesuitismo straniero.

Del resto tanto è vero che l'onorevole Fara-Forni va d'accordo in questa legge colle mie idee, che io fin da ieri ho ritirato il mio emendamento, per associarmi alla sua aggiunta, perchè affatto identica col mio emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Fara-Forni; la rileggo:

« Questa disposizione non è applicabile a favore degli eredi i quali già posseggono un patrimonio, il di cui valore, congiunto a quello dell'eredità che loro è devoluta, eccede la somma suindicata. »

Quelli che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvata.)

Viene il secondo alinea: « Le mobilie di cui all'articolo 415 del Codice civile. »

La parola è al signor Richetta.

RICHETTA. L'articolo 415 del Codice civile, colla parola *mobilia*, non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi; ma non si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane od altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

Ove perciò la Camera adottasse questo secondo alinea quale ci venne proposto, le biancherie sarebbero soggette alla tassa; ma mi pare che gli stessi motivi, i quali persuasero il Ministero e la Commissione ad escludere dalla tassa le mobilie di cui all'articolo 415 del Codice civile, sono anche applicabili alle biancherie, e militano anzi maggiormente a favore di queste. Infatti il Ministero, nella sua relazione, ci dice che credeva di dovere escludere dalla tassa la mobilia per diminuire il rigore della legge, senza attenuarne di troppo il prodotto. Io vi domando, o signori, se la medesima considerazione non avrebbe dovuto trovare la sua applicazione per riguardo alle biancherie.

Il prodotto che l'erario ricaverebbe da questa tassa estesa anche alle biancherie, sarebbe di ben poco momento, e per certo di molto inferiore a quello che ritrarrebbe dalla mobilia, quand'anche si potesse sperare che la consegna delle biancherie fosse fatta fedelmente. Ma non v'ha dubbio che i contribuenti nella consegna delle medesime potrebbero con tutta facilità far frode alla legge, a meno che nella verifica-zione delle biancherie si volessero fare investigazioni moleste e odiose.

Resta quindi, a parer mio, provato che, assoggettando le biancherie alla tassa, nel mentre si renderebbe troppo gravosa l'imposta, l'erario non ne ricaverebbe che un prodotto, direi, quasi minimo.

Laonde io spero che la Camera ed il Ministero accetteranno l'aggiunta che io propongo, acciocchè, unitamente alle mobilie di cui nell'articolo 415 del Codice civile, vengano pure escluse dalla tassa le biancherie.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo si è in questa circostanza riferito all'articolo 415 del Codice civile, nello scopo di dare una norma sicura relativamente a ciò che vuolsi escludere dalla consegna e dalla tassa, perchè riferendosi ad un articolo di legge, in ordine al quale già esiste giurisprudenza, tutte le questioni che possono insorgere relativamente all'intelligenza del presente articolo, per ben conoscere le cose da comprendersi o non nella consegna, rimangono risolte dalla giurisprudenza interpretativa di detto articolo 415.

Io non disconvegno però che le biancherie di cui all'articolo 415 possano avere diritto ed egual favore, tanto più che non impinguerà la tassa il prodotto delle medesime.

Desidererei però che, ove si ammetta quest'aggiunta, si dicesse « le biancherie ad uso delle persone, di cui all'articolo 415 del Codice civile, ecc. » e ciò per la ragione che, riferendosi a tale disposizione di legge, si ha altresì, relativamente all'intelligenza di queste parole, una giurisprudenza stabilita.

MANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiata la proposta del deputato Richetta.

(È appoggiata.)

MANTELLI. Io invece, a seconda di quanto ieri ebbi l'onore di esporre, proporrei la soppressione di questo secondo paragrafo dell'articolo 3, e così intenderei che fosse tolta l'esenzione di tassa che qui si propone, e questa mia proposta sarebbe appoggiata ai motivi che già ieri accennava, vale a dire che sembrerebbe incongruente nel momento in cui si ha tanto bisogno di denaro per ristabilire le nostre finanze, di non curare la tassa sopra un capitale tanto cospicuo com'è quello della mobilia.